

STATUTO

Art. 1) Costituzione

E' costituita la Fondazione degli Ingegneri della provincia di Reggio nell'Emilia denominata " Reggio Emilia Fondazione Ingegneri" dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio nell'Emilia" (d'ora in poi denominata Fondazione)

La Fondazione ha sede legale presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio nell'Emilia, attualmente in Reggio nell'Emilia, Corso Garibaldi, 42 e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, quando ciò sarà ritenuto opportuno per il miglior raggiungimento degli scopi della fondazione.

Art. 2) Scopo della Fondazione

La Fondazione non ha scopo di lucro e non distribuisce utili. La Fondazione persegue le seguenti finalità nell'ambito del territorio della Provincia di Reggio nell'Emilia:

1. La valorizzazione, la tutela e il sostegno della figura professionale dell'ingegnere e della sua attività nel campo dell'ingegneria civile e ambientale, dell'ingegneria industriale e dell'ingegneria dell'informazione, con particolare riguardo ai giovani professionisti,
2. La promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, al suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, alla certificazione delle competenze acquisite, al perfezionamento, alla riqualificazione ed orientamento professionale degli ingegneri e degli aspiranti ingegneri, nonché alla istruzione, alla formazione ed all'aggiornamento professionale dei collaboratori e dipendenti degli studi professionali
3. Il sostegno organizzativo all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio nell'Emilia o all'ente che, a termini di legge, potrà sostituirsi ad esso.

Art. 3) Attività della fondazione

Al fine di perseguire il suo scopo la Fondazione potrà:

1. Promuovere, istituire e realizzare corsi e scuole di preparazione, perfezionamento, aggiornamento e orientamento della professione, nonché corsi di formazione e qualificazione previsti dalla legislazione in materie afferenti alle competenze professionali degli ingegneri, anche avvalendosi di consulenti esterni o in partenariato o convenzionandosi con Università ed enti pubblici o privati;
2. Partecipare a bandi e progetti di enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, che prevedano il finanziamento anche parziale di iniziative volte alla formazione o all'aggiornamento tecnico-scientifico, anche avvalendosi di consulenti esterni;

3. Promuovere, realizzare e sovvenzionare attività culturali, manifestazioni, convegni e riunioni, seminari di studio nazionali e internazionali nei campi tecnici, economici, giuridici e tributari al fine di valorizzare la funzione sociale degli ingegneri e migliorarne la preparazione;
4. Organizzare "stage", tirocini, scuole estive e forme alternative di tirocinio nelle materie scientifiche e tecniche, in collaborazione o presso, associazioni di categoria, università, enti e società, nazionali ed internazionali, per la crescita culturale e professionale degli Ingegneri;
5. Promuovere le relazioni culturali e scientifiche con Dipartimenti ed Istituti Universitari nazionali ed internazionali, con particolare riguardo alla facoltà di Ingegneria dell'Università di Reggio nell'Emilia;
6. Istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie tecniche, scientifiche, giuridiche ed economiche. Tali borse di studio saranno rese note attraverso un bando a cui si attribuirà adeguata pubblicità. Il CdA predisporrà un apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo Statuto, precisi ulteriormente le modalità e le condizioni di partecipazione ai concorsi, nonché i criteri e le modalità di giudizio. Il CdA assegnerà le borse di studio con deliberazione insindacabile adottata con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti;
7. Sostenere l'attività di enti e associazioni, inclusi gli altri Ordini e Collegi professionali ed analoghe istituzioni che agiscono nel campo degli studi tecnici, economici, giuridici e tributari, previo rilievo documentato dell'attività da essi svolta e verifica dei programmi scientifici culturali che tali enti e associazioni si propongono di perseguire, con il finanziamento della Fondazione;
8. Promuovere e anche realizzare iniziative editoriali avvalendosi di tutti i supporti (scritti, magnetici, audiovisivi ecc.) offerti dalla tecnologia del momento, riservandosi o meno i diritti di copyright, con l'esclusione di giornali quotidiani;
9. Promuovere e realizzare iniziative e ricerche volte al monitoraggio del mercato delle prestazioni professionali;
10. Promuovere e realizzare studi e ricerche volti alla ricognizione dei contenuti tipici delle prestazioni professionali nel campo tecnico, economico, giuridico e tributario;
11. Provvedere alla tutela, alla conservazione ed eventuale distribuzione e pubblicazione dei lavori di ricerca e del materiale tecnico-scientifico di particolare interesse per la categoria, per gli istituti di ricerca universitaria e per altri enti pubblici e privati;
12. Promuovere e finanziare la costituzione, conservazione ed ampliamento di una biblioteca, di un'emeroteca e di banche dati in materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche, di interesse per gli Ingegneri, consultabili

sia localmente sia con sistemi di accesso informatici consentiti da reti nazionali ed internazionali;

13. Fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate;
14. Sviluppare una piattaforma e-learning per favorire la formazione a distanza, anche in collaborazione o partenariato con altri enti, ordini o università.

La Fondazione, per il raggiungimento degli obiettivi e scopi riportati in statuto, potrà compiere qualsiasi operazione, stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, acquisire e cedere immobili in proprietà, in locazione, in leasing, in comodato, da utilizzare come sede legale o amministrativa o come sede delle attività previste dal presente statuto, cooperare con altri enti, partecipare a società, consorzi, associazioni che perseguano finalità analoghe a quelle istituzionali, prestare e ricevere garanzie e fidejussioni, ricevere finanziamenti fruttiferi e infruttiferi da altri soggetti o enti, investire gli eventuali proventi derivanti dalla propria attività nella realizzazione degli scopi statutari, oltre ad esercitare qualsiasi altra attività che il CdA ritenga opportuna per tali fini.

La Fondazione sottopone annualmente al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio nell'Emilia ed all'Assemblea ordinaria degli Ingegneri iscritti all'ordine degli ingegneri della provincia di Reggio Emilia il bilancio consuntivo (e la relazione illustrativa).

Art. 4) Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

1. dai beni conferiti dall'Ente fondatore (Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio nell'Emilia) come risulta dall'atto costitutivo;
2. da beni materiali e immateriali. In particolare costituiscono beni della Fondazione i beni mobili e immobili e il patrimonio culturale e tecnico che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, inclusi donazioni, legati e lasciti testamentari, da elargizioni o contributi versati da enti pubblici o privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste all'art 3 del presente Statuto.
3. dalle somme derivanti dagli utili di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Il patrimonio, nonché le rendite che ne derivino, sono totalmente vincolati al perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 5) Risorse

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

1. proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'art 3 del presente Statuto;

2. proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4 del presente Statuto;
3. ogni eventuale contributo anche periodico ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
4. da eventuali altri contributi attribuiti da enti pubblici e privati, provinciali, nazionali ed internazionali, ovvero derivanti dalle normative fiscali tempo per tempo vigenti su libera scelta dei contribuenti;
5. dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
6. da fondi e bandi dell'Unione Europea e/o altri organismi istituzionali
7. dai contributi annuali derivanti dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio nell'Emilia, conseguenti all'approvazione del programma delle attività e del progetto di Bilancio.
8. dai contributi annuali derivanti dai versamenti effettuati dai Sostenitori della fondazione di cui al successivo art. 6
9. da introiti provenienti dai corrispettivi di iniziative pubblicitarie connesse all'attività editoriale o da sponsorizzazioni o contribuzioni alle manifestazioni culturali e scientifiche della Fondazione;

Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. La gestione economico-patrimoniale della Fondazione deve, in ogni caso, assicurare l'integrità del patrimonio.

Art. 6) Sostenitori

Sono sostenitori della Fondazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati anche non economici che versano contributi annui nelle misure indicate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7) Organi della fondazione

Sono organi della Fondazione il Presidente, il Consiglio di Amministrazione (d'ora in poi denominato CdA) e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8) CDA

La Fondazione è retta da un CdA, nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio nell'Emilia, composto da 5 (cinque) membri di cui almeno 3 (tre) scelti tra i Consiglieri in carica nel Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio nell'Emilia, ed i restanti tra gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio nell'Emilia esperti nelle attività di cui all'art 3 del presente Statuto o tra esponenti delle istituzioni del mondo accademico ed economico. I componenti del CdA durano in carica sino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio nell'Emilia, che ha durata quadriennale.

Qualora, per intervento normativo o per altra causa, l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio nell'Emilia dovesse estinguersi, il cda resterà in carica fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla estinzione e lo stesso Ordine indicherà l'ente o l'organo al quale, da quel momento in poi, spetterà la nomina dei componenti del Cda. L'incarico avrà durata quadriennale e scadrà al termine dell'approvazione del quarto bilancio successivo alla nomina.

Quando, durante il periodo di mandato, uno o più Consiglieri cessano, per qualsiasi motivo, dalla loro carica, il Cda sarà integrato da nuovi consiglieri, nominati nel rispetto di quanto predetto nel presente articolo. I nuovi consiglieri nominati rimarranno in carica sino alla scadenza del Cda.

Il Cda decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri; entro il termine di tre mesi dallo scioglimento il consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio nell'Emilia o dall'ente o organo eventualmente subentrante per intervento normativo.

Art. 9) Compensi

Al Presidente ed ai componenti del Cda non sono corrisposti un compensi per la carica, può essere loro corrisposto un gettone di presenza determinato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio nell'Emilia o dall'ente /organo che nomina il Cda; ai componenti gli organi della Fondazione spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni assegnate. Ai componenti il collegio dei Revisori dei Conti spetta il compenso previsto dalle vigenti tariffe professionali per l'esercizio delle funzioni loro assegnate

Art. 10) Comitato tecnico-scientifico.

La Fondazione può avvalersi di un Comitato tecnico-scientifico.

Il Comitato tecnico-scientifico sarà composto da un Responsabile, individuato tra i membri del Cda della Fondazione e nominato dallo stesso Cda , e da un numero variabile di componenti nominati dal Cda della Fondazione tra coloro che si siano distinti nei campi di attività di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Il Comitato sarà coordinato dal Responsabile ed esplicherà tutte le attribuzioni ed i compiti che gli siano conferiti dal Cda della Fondazione.

I componenti del Comitato tecnico-scientifico saranno eventualmente remunerati secondo quanto stabilito dal Cda, in ogni caso ad essi spetterà il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni loro assegnate, e dureranno in carica fino alla scadenza del Cda della Fondazione.

Art. 11) Responsabili di Progetto

Il Cda della Fondazione può deliberare che la Fondazione stessa si avvalga dell'opera di Responsabili di Progetto; lo stesso Consiglio provvederà alla loro nomina, a stabilirne la durata in carica ed a fissarne l'eventuale compenso.

I Responsabili di Progetto eventualmente nominati avranno la funzione di curare i progetti a loro affidati dal CdA, assumendone la responsabilità per la puntuale e corretta esecuzione. Gestiranno le attività previste e coordineranno gli operatori del processo. I Responsabili di progetto dovranno predisporre un rendiconto del progetto. Collaboreranno alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione.

Art. 12) Collaboratori

La Fondazione può avvalersi dell'opera di uno o più dipendenti. La loro assunzione spetta al CdA che ne stabilirà la natura contrattuale. Il personale dipendente curerà la realizzazione dei programmi deliberati e approvati dal CdA o dal Comitato tecnico-scientifico, affiancherà le attività di tutti i comitati, dei Responsabili di Progetto se nominati, degli eventuali altri organismi formati per delibera del CdA, nonché degli studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione e si occuperà della gestione dell'ufficio e delle attività amministrativo-contabili della Fondazione, Potranno inoltre essere attribuite procure ad negotia per gli adempimenti tributari e contributivi.

Art. 13) Poteri

Al Presidente è attribuita l'ordinaria amministrazione. Al CdA invece è attribuita l'amministrazione straordinaria della Fondazione

In particolare il CdA

1. nomina tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere; nomina il Collegio dei revisori.
2. Redige ed approva il conto consuntivo (bilancio costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) e la relazione illustrativa pertinente la gestione della Fondazione e delle attività svolte entro il 30 aprile dell'anno successivo
3. assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
4. delibera l'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;
5. decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
6. stabilisce i programmi della Fondazione;
7. nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;
8. nomina i Responsabili di Progetto
9. delibera le modifiche dello Statuto (da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge) a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti;

10. ha la facoltà di regolare l'attività della Fondazione mediante appositi regolamenti e procedure.

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri, anche con procure ad negotia, ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori non consiglieri per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

La funzione di Segretario del CdA sarà svolta da un consigliere designato a maggioranza dei membri presenti alla riunione.

In assenza del Presidente, la sua funzione sarà svolta dal Vice Presidente, se nominato, oppure dal consigliere più anziano di età fra i presenti. Ove anche questo sia assente le riunioni saranno presiedute dal consigliere più anziano fra i presenti.

Art. 14) Convocazioni

Le riunioni del CdA sono convocate dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi, quattro volte all'anno

Nel caso che almeno due componenti il CdA ne facciano espressa e motivata richiesta sarà convocata la riunione straordinaria.

Tutte le riunioni sono convocate con comunicazione contenente l'Ordine del Giorno, spedito per e-mail almeno cinque giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma, email certificata o telefax spedito almeno 24 ore prima di quella di inizio della riunione.

Art. 15) Delibere

Il CdA delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti

Quando si verifica una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione.

Le riunioni e le deliberazioni del CdA saranno fatte constare da verbali, trascritti sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente; tali verbali saranno redatti da un Segretario, ed in sua assenza da un Consigliere, designato, e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.

Art. 16) Rappresentanza

Il Presidente ed, in caso di sua assenza od impedimento, se nominato il Vice Presidente, hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il CdA, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il CdA gli delega in via generale di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del CdA, salva la ratifica da parte del CdA stesso nella prima riunione successiva.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti.

Art. 17) Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione è composto da un membro effettivo ed un membro supplente iscritti all'Albo dei Revisori. Il membro effettivo ed il membro supplente sono designati dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio nell'Emilia o dall'organo/ente che nomina il CdA.

Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica con la stessa decorrenza e per la stessa durata del CdA della Fondazione, tenuto conto anche delle eventuali prorogatio di cui all'art 8 del presente Statuto.

Il Revisore dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti parteciperà alle le riunioni del CdA della Fondazione senza diritto di voto e senza rilievo ai fini della costituzione della maggioranza o della validità delle sedute.

Le relazioni del Revisore dei Conti devono essere trascritte sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente.

Ai Revisori dei Conti spetta il compenso previsto dalle vigenti tariffe professionali per l'esercizio delle funzioni loro assegnate (Art 9)

Art. 18) Durata

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata. La Fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile, quando il patrimonio è diventato insufficiente o con delibera di scioglimento votata dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio nell'Emilia o dall'ente/organo che ha nominato il CdA , vigente al momento dello scioglimento. I beni residuati della Fondazione saranno liquidati e devoluti all'Ordine degli Ingegneri di Reggio nell'Emilia con vincoli di destinazione a fini analoghi a quelli perseguiti dalla Fondazione o ad enti con fini analoghi a quelli della Fondazione.

Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio nell'Emilia o l'ente /organo vigente al momento della liquidazione, nomina per tale scopo un liquidatore.

Nel caso che, per via legislativa, l'Ordine degli Ingegneri venga semplicemente soppresso senza essere sostituito da nessun altro ente/organo, i beni residuati della Fondazione saranno liquidati e devoluti ad una apposita associazione fra Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia con il vincolo che questa associazione abbia per statuto gli stessi fini della Fondazione, che abbia come associati almeno un quinto degli ingegneri iscritti all'Ordine di Reggio Emilia al momento della sua soppressione e che il suo Consiglio di Amministrazione sia in maggioranza costituito da Consiglieri

dell'Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia in carica al momento della soppressione. In mancanza della suddetta associazione o di alcuni dei requisiti richiesti, i beni residuati della Fondazione saranno liquidati e destinati a sovvenzionare Borse di Studio di cui al comma 6 articolo 3 del presente statuto istituite presso le facoltà di Ingegneria della Regione Emilia Romagna a favore di studenti residenti in provincia di Reggio nell'Emilia.

Art. 19)

Per tutto quanto non disposto dallo Statuto, si fa riferimento alla disciplina prevista dal Codice Civile in materia di persone giuridiche private.